



## COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO Tel. 02.21722.563  
Sito Internet: [lombardia.lnd.it](http://lombardia.lnd.it) [crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it)  
Canale Telegram @Indlombardia  
Facebook: Figc Lnd Lombardia

*Segreteria e Programmazione Gare:*

Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: [affarigeneralicrl@lnd.it](mailto:affarigeneralicrl@lnd.it)

*Tesseramento:*

Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: [tesseramentocrl@lnd.it](mailto:tesseramentocrl@lnd.it)  
[tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it)

*Sportello Unico:*

Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 - E.mail: [societacrl@lnd.it](mailto:societacrl@lnd.it)

*Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:*

Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: [ustampacrl@lnd.it](mailto:ustampacrl@lnd.it)

*Servizio Pronto A.I.A.:*

Tel. 02.21722410

*Giudice Sportivo Territoriale:*

[giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it)

*Corte d'Appello Territoriale:*

[cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it)

# Stagione Sportiva 2023/2024

## Comunicato Ufficiale N° 74 del 26/04/2024

<b>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.</b>	<b>3</b>
<b>2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI</b>	<b>3</b>
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
<b>3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</b>	<b>3</b>
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	3
3.2 SEGRETERIA	3
3.1.1 SORTEGGIO PRIMA CATEGORIA	3
<b>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.</b>	<b>4</b>
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	4
4.1.1 PROGRAMMAZIONE RECUPERO	4
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	4
4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE	4

4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE	4
<b>5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</b>	<b>5</b>
<b>6. CALCIO FEMMINILE</b>	<b>9</b>
6.1 SEGRETERIA	9
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	9
<b>7. CALCIO A CINQUE</b>	<b>9</b>
7.1 SEGRETERIA	9
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	9
<b>8. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO SPERIMENTALE</b>	<b>9</b>
8.1 SEGRETERIA	9
8.2 NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	9
<b>9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</b>	<b>10</b>
9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	10
9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL	14
<b>10. RETTIFICHE</b>	<b>15</b>
<b>11. LEGENDA</b>	<b>15</b>
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	15

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

## 2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

### 2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

### 2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

## 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

### 3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

### 3.2 SEGRETERIA

#### 3.1.1 SORTEGGIO PRIMA CATEGORIA

Si comunica che **martedì 30 aprile p.v. alle ore 12.00** il CR Lombardia, presso la sede della Delegazione Provinciale di Brescia, definirà mediante sorteggio **ABBINAMENTO** delle gare di **PLAY OUT** del Girone **F** tra le Società **A.C. GAVARDO** e **U.S.D. ORATORIO SAN MICHELE** con le seguenti modalità:

**La Società PRIMA ESTRATTA occuperà la 13ª posizione della classifica**

**La Società SECONDA ESTRATTA occuperà la 14ª posizione della classifica**

Si rammenta a tal proposito, come da C.U. n°20 CRL, la programmazione PLAY OUT prevede:

**Andata Domenica 05 maggio 2024**

**Ritorno Domenica 12 maggio 2024**

~~15ª classificata – 12ª classificata~~ -> Non si **DISPUTA GARA** per **FORBICE PUNTI**

**14ª classificata – 13ª classificata**

**A tale preciso riguardo si conferma che la squadra meglio classificata disputerà in trasferta la prima delle due gare previste.**

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato.

Si comunica che al sorteggio potranno presenziare le due Società interessate.

## 4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

### 4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

#### 4.1.1 PROGRAMMAZIONE RECUPERO

Di seguito su deliberazione della Giustizia Sportiva pubblicata nel presente C.U. si dispone la *programmazione* del *recupero* della seguente gara di campionato:

#### **CAMPIONATO \*3 ALLIEVI REGIONALI UNDER 17**

#### **13ª Giornata Ritorno**

##### **GIRONE B**

CASTELLO CITTA DI CANTU CANTU' FRAZ.VIGHIZZOLO	CANTU SANPAOLO VIA S.GIUSEPPE N.31	COMUNALE "TOTO'CAIMI" (E.A)	DATA <b>29/04/24 18:00</b>	ORA 13R
---	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------

### 4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

#### 4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE

Nessuna comunicazione

#### 4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE

Nessuna comunicazione

## REGIONALE JUNIORES UNDER 19 B

### GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### GARE DEL 9/ 3/2024

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **gara del 9/ 3/2024 AURORA SERIATE 1967 - ATLETICO VILLONGO**

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.57 del 14.3.2024 lo scrivente ha deciso la trasmissione degli atti di gara alla On Procura Federale, riservandosi eventuali decisioni di merito; ciò al fine di accertare il responsabile di eventuale comportamento discriminatorio avvenuto nei confronti di un calciatore della società Atletico Villongo.

Infatti a fine gara il tecnico della citata società seppur con comportamento non regolamentare per il quale è stato sanzionato, segnalava al direttore di gara (che dichiara di non aver sentito) essersi verificato un fatto discriminatorio nei confronti di proprio calciatore da parte di tesserato della società avversaria.

La Procura Federale con nota pec. prot. 26988/64 pfi-of 23-24/PM/ag del 24-4-24 ha comunicato di aver svolto i propri accertamenti e conseguentemente ha trasmesso gli atti relativi per le determinazioni di competenza.

Dagli atti citati non risulta accertata e provata la responsabilità di tesserati della società Aurora Seriate quanto al segnalato comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore della società Atletico Villongo.

Fatti propri ed assunti quali mezzi di prova gli atti trasmessi dalla Procura federale.

PQS.

#### DELIBERA

Di archiviare per il procedimento.

## ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

### VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

#### GARA VARIATA

##### **GIRONE B**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
27/04/2024	13 R	LIMBIATE	S.C. UNITED	25/04/2024	15:00	15:30	C.S. COMUNALE - CAMPO N.1 SENAGO VIA G.DI VITTORIO, 2

## RISULTATI

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE B - 13 Giornata - R</b>			
CASTELLO CITTA DI CANTU	-	CANTU SANPAOLO	D

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## GARE DEL 23/ 4/2024

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **gara del 23/ 4/2024 CASTELLO CITTA DI CANTU - CANTU SANPAOLO**

Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 38° del secondo tempo, il direttore di gara ha " sospeso la gara temporaneamente al 38 2t perchè un tifoso di chiara parte del Cantù San Paolo mi insultava in modo razziale dicendo negro vatti a lavare mentre andavo verso le panchine spiegando l'accaduto si è creata una situazione di caos poichè diverse persone, non in distinta, erano entrate al recinto di gioco, alcuni per calmare gli animi altri per aumentare la tensione. Un dirigente non identificato del Cantù San Paolo mi diceva devi smetterla con questa scenata qui per un insulto di un ragazzo devi far finta di nulla e finire la partita. Mentre aspettavo che la situazione tornasse normale era partita una rissa fra due giocatori non identificati divisi a forza dai compagni. poi il dirigente del Castello Cullia Francesco, rivolto ad un giocatore avversario, diceva che.....hai da guardare bambino, tua mamma...omissis...indicando le parti intime e...omissis...facendo scattare una reazione molto accesa del ragazzo che colpiva ripetutamente il muro. A questo punto un dirigente del Castello asseriva che reputava pericolosa la prosecuzione della gara per l'incolumità dei ragazzi. a fronte della situazione creatasi, considerando lo stato d'animo e la tensione dei calciatori e dei dirigenti coinvolti, emotivamente colpito dall'insulto razziale decretavo la sospensione definitiva della gara."

Da quanto espresso il direttore di gara, che comunque è stato insultato con frase a contenuto senz'altro discriminatorio da parte di un sostenitore della società Cantù San Paolo, a seguito di tale offesa riteneva di sospendere temporaneamente la gara e mentre spiegava tale situazione ai dirigenti, il pubblico (di cui l'arbitro peraltro non specifica l'appartenenza) entrava indebitamente sul terreno di gioco creando una situazione caotica "alcuni per calmare gli animi altri per aumentare la tensione" e tra due calciatori, peraltro non identificati dall'arbitro "era partita una rissa" (rectius, non rissa ma uno scontro fisico tra due calciatori di portata peraltro non indicata dall'arbitro) ed inoltre il dirigente del Castello Città di Cantù, Cullia Francesco si rivolgeva ad un calciatore avversario pronunciando frase volgare, oscena ed oltraggiosa nei confronti della madre del calciatore.

Ciò determinava l'arbitro a sospendere definitivamente la gara.

Quindi, fatta salva la segnalazione dell'insulto a contenuto discriminatorio rivoltogli da un sostenitore della società Cantù San Paolo, l'arbitro non ha identificato simili responsabilità dei calciatori e del resto del pubblico e nel contempo non ha rilevato e segnalato una situazione di violenza ovvero di pericolo per la sua incolumità e neppure di pericolo per l'incolumità dei calciatori, fatta eccezione per lo scontro fisico di portata peraltro non indicata dall'arbitro tra due calciatori non identificati personalmente.

Risulta del tutto evidente come nella fattispecie in oggetto non si fuori, una reale ed attuale situazione di pericolo per l'incolumità del direttore di gara ovvero dei calciatori tale da giustificare la sospensione della gara.

La decisione dell'arbitro appare dettata dalla preoccupazione di prevenire eventuali ulteriori eventi negativi e pertanto non può essere condivisa.

Stabilisce, infatti, la giurisprudenza federale che "Perché le gare possano subire interruzioni nel corso del loro svolgimento, a cagione di minacce sia pur gravi da parte di calciatori o di dirigenti legittimati a permanere sul terreno di gioco, non solo necessita che queste abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara, ma occorre anche che l'Arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e soprattutto abbia verificato l'impossibilità di giungere alla normale conclusione della partita, dopo aver presentato ricorso a tutti i mezzi in suo potere...(C.A.F. in C.U. n°.17/c del 22-01-1988- pag. 236-237).

Infine va ricordato che il Codice di Giustizia Sportiva all' Art. 4 dispone quanto segue:

"Obbligatorietà delle disposizioni generali"

1. I soggetti di cui all'art. 2, (i tesserati Figg) sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Quindi il Dirigente responsabile della società Castello Città di Cantù, Signor Cullia Francesco, davanti ai propri ed ai calciatori avversari ha posto in essere un comportamento palesemente diseducativo e contrario ai suoi doveri fondamentali su indicati, rivolgendosi a calciatore avversario (under 17) con un gesto ed una frase volgare, oscena ed oltraggiosa con riferimento alla di lui madre: frase che ha provocato la evidente traumatica reazione del calciatore. Tale comportamento va stigmatizzato ed opportunamente sanzionato.

P.Q.M.

### **DELIBERA**

- 1) di disporre la ripetizione della gara a cura del C.R.L.
- 2) di comminare alle società Cantù San Paolo la sanzione di una gara a porte chiuse, nonché l'ammenda di € 300,00 per frase discriminatoria da parte di proprio sostenitore nei confronti dell'arbitro e per il comportamento del proprio dirigente responsabile.
- 3) di inibire il dirigente della società Castello Città di Cantù, Signor Cullia Francesco fino al 24.12.2024 in relazione ai fatti sopra esposti.
- 4) di squalificare il calciatore della società Cantù San Paolo, Signor Gabrielli Daniel per 2 gare in quanto espulso al 38° del 2° tempo aver colpito con un pallone tirato con forza un calciatore avversario che si allacciava le scarpe.
- 5) gli altri eventuali provvedimenti disciplinari sono riportati nell'apposita sezione del presente C.U.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:**

CANTU SANPAOLO 1 gara  
vedi deliberazione

#### **AMMENDA**

Euro 300,00 CANTU SANPAOLO  
vedi deliberazione

#### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/12/2024**

CULLIA FRANCESCO (CASTELLO CITTA DI CANTU)  
vedi deliberazione

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GABRIELLI DANIEL (CANTU SANPAOLO)  
vedi deliberazione

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)**

DONADIO JACOPO (CANTU SANPAOLO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BOSINI MATTIA (CASTELLO CITTA DI CANTU)



## 6. CALCIO FEMMINILE

### 6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

### 6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

## 7. CALCIO A CINQUE

### 7.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

### 7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

## 8. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO SPERIMENTALE

### 8.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

### 8.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

## 9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### 9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

*Riunione del 24 aprile 2024*

*Collegio Giudicante: Avv. Francesco Paolo Modugno (Presidente f.f.), Avv. Alessio Biraghi, Avv. Barbara Rota (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)*

**Reclamo della società ASD PRO JUVENTUTE – Campionato 2° Categoria – Girone Z  
GARA del 14.04.2024 – ASD PRO JUVENTUTE – ASD UNION ORATORI CASTELLANZA  
C.U. n. 38 della Delegazione Provinciale di Varese datato 18.04.2024**

La società **ASD PRO JUVENTUTE** ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado, che ha comminato la squalifica fino al 9 maggio 2024 del sig. Casati Matteo. Nel reclamo, la Società ha evidenziato che il nominativo del sig. Michele Ceriani indicato nel C.U. del 18 aprile 2024 è frutto di un errore, in quanto il soggetto espulso durante la gara e correttamente riportato nel referto, è stato l'allenatore Matteo Casati.

Tale circostanza è stata segnalata con mail del 18 aprile dalla Società al G.S., che il giorno successivo, 19 aprile, rispondeva riconoscendo il refuso.

Nel merito, la reclamante, ritenendo ingiusta la sanzione comminata al proprio allenatore, ne chiede, in via principale l'annullamento e, in subordine, la riduzione.

La Corte Sportiva d'Appello preliminarmente

#### **OSSERVA**

In conformità con quanto previsto dal C.U. 156/A del 02 febbraio 2024 della FIGC, la LND, con C.U. n. 269 del 2 febbraio 2024, ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili della LND e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi, per la s.s. 2023/2024; Comunicato successivamente richiamato dal C.U. n. 47 del C.R.L. del 06.02.2024.

Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva d'Appello territoriale, i termini vengono così abbreviati: il termine per presentare il preannuncio di reclamo viene fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo; il reclamo dev'essere invece presentato entro le ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ovvero del giorno successivo al ricevimento della copia della documentazione, se richiesta.

La gara in epigrafe rientra fra quelle per cui dev'essere osservata la predetta abbreviazione dei termini. Ora, nel caso di specie, visto l'errore riconosciuto dal G.S., la data da cui decorrono i suddetti termini non è la data del C.U. e quindi il 18.04.2024, ma la data in cui il Giudice di prime cure ha riscontrato la Società, riconoscendo l'errore nel riportare il nome Michele Ceriani, anziché Matteo Casati, ossia il 19.04.2024. Ora, anche prendendo in considerazione il giorno venerdì 19 aprile, il reclamo, essendo stato ricevuto dalla segreteria di

questa Corte in data 22.04.2024 alle ore 19:40, è comunque tardivo perché inviato oltre il termine ultimo previsto per impugnare la decisione del G.S.

Alla luce di quanto esposto, ciò che deve essere preliminarmente rilevato è che il ricorso proposto dalla ASD PRO JUVENTUTE, essendo stato trasmesso oltre la scadenza del termine, è certamente tardivo.

Da ultimo, si evidenzia che il reclamo sarebbe stato comunque ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 137, comma 3, del CGS, in quanto la squalifica comminata all'allenatore è inferiore al mese.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **DICHIARA**

inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

#### **Reclamo della società ASD ARDITA CITTADELLA 1934 – Campionato U18 Regionale – Girone A GARA del 13.04.2024 – ASD VALCERESIO A. AUDAX – ASD ARDITA CITTADELLA 1934 C.U. n. 71 del C.R.L. datato 18.04.2024**

La società **ASD ARDITA CITTADELLA 1934** ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado, che ha comminato la squalifica per tre gare effettive al calciatore Andrea Braga perché espulso per somma di ammonizioni, nel lasciare il terreno di gioco per protesta dava un calcio ad un cancello e nello spogliatoio rompeva un vetro, ferendosi ad un braccio, tanto da essere trasportato al pronto soccorso. Nel reclamo, la Società ha negato il calcio al cancello da parte del proprio giocatore e riferito che la rottura del vetro dello spogliatoio è stato un incidente e non un gesto volontario del Braga. Conseguentemente, la reclamante, ha chiesto la riduzione della squalifica.

La Corte Sportiva d'Appello preliminarmente

#### **OSSERVA**

In conformità con quanto previsto dal C.U. 156/A del 02 febbraio 2024 della FIGC, la LND, con C.U. n. 269 del 2 febbraio 2024, ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili della LND e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi, per la s.s. 2023/2024; Comunicato successivamente richiamato dal C.U. n. 47 del C.R.L. del 06.02.2024.

Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva d'Appello territoriale, i termini vengono così abbreviati: il termine per presentare il preannuncio di reclamo viene fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo; il reclamo dev'essere invece presentato entro le ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ovvero del giorno successivo al ricevimento della copia della documentazione, se richiesta. La gara in epigrafe rientra fra quelle per cui dev'essere osservata la predetta abbreviazione dei termini. In particolare, nel caso di specie, il C.U. in cui è stata pubblicata la decisione adottata dal G.S. nei confronti del giocatore Braga è datato 18.04.2024, il reclamo è stato ricevuto dalla segreteria di questa Corte in data 20.04.2024 alle ore 17:25; quindi oltre il termine ultimo previsto per impugnare la decisione del G.S.

Alla luce di quanto esposto, ciò che deve essere preliminarmente rilevato è che il ricorso proposto dalla ASD ARDITA CITTADELLA 1934, essendo stato trasmesso oltre la scadenza del termine, è certamente tardivo.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **DICHIARA**

inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

**Reclamo della società G.S. ASSAGO ASD – Campionato Allievi Regionali U17 Elite – Girone A  
GARA del 14.04.2024 – G.S. ASSAGO ASD – A.C. ARDOR LAZZATE  
C.U. n. 71 del C.R.L. datato 19.04.2024**

La società **G.S. ASSAGO ASD** ha proposto a mezzo PEC in data 19.03.2024 preannuncio di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado che ha irrogato la sanzione della squalifica fino al 12.06.2024 nei confronti del calciatore Veratti Gabriele.

Successivamente, però, la società non provvedeva, ai sensi dell'art. 76, comma 3, CGS a depositare a mezzo PEC il reclamo preannunciato.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **DICHIARA**

ai sensi ex art. 76 comma 3 C.G.S. di non essere tenuta a pronunciare e dispone l'addebito della relativa tassa.

*Riunione del 18.04.2024 – **Errata Corrige***

*Collegio Giudicante: Avv. Francesco Paolo Modugno (Presidente f.f.), Avv. Paolo Cuminetti (Componente), Avv. Giuseppe Olia (Componente), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.)*

**Reclamo della società POL. ARS ROVAGNATE – Campionato Juniores U19 Regionali 'B' – Girone C -GARA del 07.04.2024 tra POL. ARS ROVAGNATE – LESMO SSD a RL**

**C.U. n. 48 del C.R.L. datato 09.02.2024**

La società **ARS ROVAGNATE** proponeva reclamo avverso la delibera richiamata in epigrafe, con cui il G.S. di 1° Grado aveva comminato le seguenti sanzioni in relazione alla gara ARS ROVAGNATE – LESMO SSDARL del 03.02.2024 (camp. Juniores U19 'B' Regionali): (i) squalifica fino al 20.03.2024 per il tecnico ROMPANI FABIO per bestemmia e comportamento ingiurioso nei confronti dell'Ufficiale di gara durante e al termine dell'incontro; (ii) squalifica fino al 24.04.2024 per il giocatore BOURAGHBA OMAR, per aver ripetutamente offeso e minacciato l'Arbitro, comportamento perdurato anche oltre il termine dell'incontro; (iii) ammenda pari ad € 300,00 nei confronti della ARS ROVAGNATE e (iv) obbligo di giocare n. 1 gare a porte chiuse, per avere i propri sostenitori offeso e minacciato pesantemente l'Arbitro durante l'incontro, nonché per averlo

colpito con diversi sputi sul volto e sulla divisa a fine gara, proseguendo nei comportamenti minacciosi, tanto da aver indotto lo stesso a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per abbandonare l'impianto di gioco.

Per quanto attiene alla sanzione irrogata nei confronti del calciatore BOURAGHBA OMAR la reclamante sosteneva che, dopo essere stato espulso per proteste, questi avrebbe udito una espressione gravemente offensiva a contenuto razzista a lui diretta da parte dell'Arbitro e che solo per questo motivo avrebbe reagito in maniera riconosciuta come offensiva, ma mai minacciosa. La reclamante negava altresì ogni tentativo di aggressione fisica e che il calciatore avesse tentato di raggiungere l'Ufficiale di gara al termine dell'incontro, essendo stato convinto dai propri dirigenti a evitare ulteriori discussioni con lo stesso per chiedere spiegazioni sull'accaduto.

Sul punto la Corte riteneva che nella fattispecie non potesse darsi tout court applicazione alla regola di cui all'art. 61, co. 1, CGS, limitando la disamina al riscontro del fatto che l'Arbitro, pur dando atto delle accuse a suo carico rivolte dal calciatore, negava nel referto che tale episodio fosse mai avvenuto. Come rilevato, infatti, dalla CFA (v. sempre decisione n. 0007/CFA, sez. IV, 16 ottobre 2019), se è vero che gli atti ufficiali di gara "fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", gli stessi non possono al contempo costituire prova negativa rispetto a eventuali comportamenti scorretti da parte dell'Ufficiale di gara o più in generale di quanto non direttamente riportato all'interno del referto. Ciò non può significare, ovviamente, che qualsiasi accusa rivolta all'Arbitro ex post possa assumere rilevanza per la Giustizia sportiva, bensì solamente quelle accuse che, esaminato il complesso delle circostanze e degli elementi addotti nel caso concreto, appaiano quantomeno non manifestamente infondate e pretestuose.

La Corte in particolare riteneva che nel caso di specie il fatto stesso che l'Arbitro si sia premurato di specificare nel rapporto di gara che le accuse di razzismo a lui rivolte dal calciatore fossero inveritiere attesta come la questione sia stata effettivamente posta dal tesserato in occasione della gara e che quindi possa essere, astrattamente, alla base delle veementi proteste e ingiurie riportate nel referto (e per vero nemmeno disconosciute).

La Corte Sportiva d'Appello, dunque, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 23/02/2024 sospendeva con effetto immediato, a norma dell'art. 19 CGS, l'esecutività della sanzione irrogata al calciatore BOURAGHBA OMAR, in attesa degli accertamenti da esperirsi a cura della Procura Federale, a cui disponeva la trasmissione degli atti del fascicolo, in relazione a quanto verificatosi durante la gara ARS ROVAGNATE-LESMO SSDARL del 03.02.2024.

Esperiti gli accertamenti richiesti, la Procura Federale trasmetteva la relazione finale circa i fatti occorsi nel corso della gara tra gara ARS ROVAGNATE – LESMO SSDARL del 03.02.2024, all'esito della cui lettura, la Corte Sportiva d'Appello

#### **OSSERVA**

Gli accertamenti compiuti dalla Procura Federale con riferimento ai fatti oggetto del reclamo sono consistiti, in particolare, nelle audizioni dei sigg.ri Crosara Valerio, Dirigente della LESMO SSDARL del sig. Bouraghba Omar, calciatore della Ars Rovagnate e dell'arbitro della gara.

Il sig. Crosara Valerio ha affermato di non aver udito alcun insulto proferito dal Direttore di gara nei confronti del sig. Bouraghba Omar e di aver invece assistito al momento in cui questi si trovava "visibilmente agitato" al di fuori dello spogliatoio dell'arbitro. Riferiva altresì di aver sentito il rumore colpi violenti sulla porta dello spogliatoio dell'arbitro, ma di non averne potuto comprendere l'autore. Nessuno dei calciatori della sua squadra gli ha riferito di insulti rivolti da parte del Direttore di gara nei confronti del calciatore della

reclamante. Il sig. Bouraghba Omar ha viceversa riferito di aver distintamente udito da parte del Direttore di gara un'espressione di carattere discriminatorio rivolta nei suoi confronti, in un momento in cui si trovavano soli sebbene fossero sul terreno di gioco e all'esito dell'espulsione irrogatagli, in risposta ad un suo tentativo di richiedere spiegazioni sul provvedimento disciplinare irrogato. Il calciatore ha ammesso di aver proferito espressioni ingiuriose nei confronti del Direttore di gara ma di non aver mai assunto atteggiamenti di carattere minaccioso e/o violento nei suoi confronti. Il calciatore dichiarava altresì che dopo aver fatto la doccia ha cercato di raggiungere lo spogliatoio dell'arbitro per richiedere nuovamente spiegazioni ma di essere stato bloccato da un dirigente della sua squadra. Il Direttore di gara, sentito a chiarimenti, ribadita la circostanza di non aver proferito qualsivoglia espressione discriminatoria, ha dichiarato di aver dapprima ammonito il calciatore per delle veementi proteste e di averlo successivamente espulso quando, in conseguenza dell'ammonizione, il sig. Bouraghba Omar ha proferito nei suoi confronti una serie di ingiurie. L'arbitro ha altresì affermato di essere venuto a conoscenza delle asserite espressioni discriminatorie attribuitegli solo al termine della gara, all'esito di un colloquio con un Dirigente della Ars Rovagnate e di aver così ritenuto di indicare nel referto quanto riferitogli. Dalle dichiarazioni raccolte non emergono elementi idonei per ritenersi accertato che il calciatore abbia reagito ad un fatto ingiusto posto in essere dal Direttore di gara. Invero, nella fattispecie ciò che emerge è esclusivamente che il calciatore dapprima, come per sua stessa ammissione, abbia rivolto numerose e gravissime espressioni di carattere ingiurioso nei confronti del Direttore di gara, e successivamente abbia tentato di farglisi incontro al percepito fine di colpirlo. Una volta entrato nel proprio spogliatoio, l'arbitro ha altresì riconosciuto il calciatore che, coerentemente con la parziale ricostruzione prospettata dal teste Crosara Valerio, sferrava dei pugni sulla porta di ingresso. Ne consegue che la tesi prospettata dalla reclamante non può essere accolta e che, posto quanto sopra, l'analisi del Collegio all'esito dell'accertamento dei fatti sia stata rivolta alla proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti di cui al referto di gara.

In tal senso, la sanzione comminata appare coerente con il dettato normativo del CGS e ciò in relazione non solo alla gravità delle espressioni proferite, talune delle quali riconducibili a propria volta nell'ambito della discriminazione, ma anche con riguardo all'atteggiamento di carattere minaccioso assunto dal calciatore sia verbalmente che con riferimento ai colpi sferrati violentemente sulla porta d'ingresso dello spogliatoio del Direttore di gara.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

### **RIGETTA**

il reclamo e dispone che gli effetti della squalifica comminata con il C.U. n. 48 del 09.02.2024 del CRL riprendano a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera in C.U. e quindi, tenuto conto del presofferto, fino al 23.06.2024. Dispone l'addebito della relativa tassa.

## **9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL**

Nessuna comunicazione

## 10. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione

## 11. LEGENDA

### LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO  
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE  
Sergio Pedrazzini

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 26 APRILE 2024

---